

Rumore
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO
Comune di Vizzolo Predabissi

Romeo 

Luglio 2003

Relazione Tecnica

Referente tecnico comunale:

geom. Claudio Bettinelli, Responsabile Area Tecnica

Professionista incaricato:

p.i. Damiano Romeo

Rilievi fonometrici:

p.i. Fernando Carbone

p.i. Maurizio Santunione

Consulente esterno:

Genesis snc

ing. Paolo Galaverna

p.i. Maurizio Santunione

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
2.1 LEGGE N. 447 DEL 1995	5
2.1.1 Competenze dei comuni.....	5
2.2 ALTRE NORME DI RIFERIMENTO.....	8
2.3 NORMATIVA REGIONALE	12
3. I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	14
4. RACCOLTA DEI DATI ESISTENTI	20
5.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	20
5.1 PREMESSA	21
5.2 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE	21
5.2.2 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI.....	22
5.2.2.1 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I	22
5.2.2.2 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE VI.....	23
5.2.2.3 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE V.....	24
5.2.2.4 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE IV.....	24
5.2.2.5 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE III	25
5.2.2.6 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE II	25
5.2.2.7 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	26
5.2.2.8 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE ACUSTICA DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	28
6.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	28
6.1 ANALISI DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE DI VIZZOLO PREDABISSI E DEI COMUNI LIMITROFI.....	29
6.3.1 VERIFICA DELLA CONTIGUITÀ DI AREE.....	32
6.3.2 ZONE INTERMEDIE.....	33
6.3.3 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO	34
7. VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	34
8. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE..	35

1. Introduzione

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.

La classificazione acustica, ancorché atto dovuto dalla normativa vigente, rappresenta una opportunità per le amministrazioni locali di regolamentare l'uso del territorio, oltre che in base agli strumenti urbanistici anche sulla base dell'impatto acustico o della tutela che ciascun insediamento sia civile sia produttivo o di servizi deve avere in una determinata area.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo e riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai limiti. La zonizzazione è inoltre uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.' (Deliberazione n. VII/9776, Regione Lombardia).

La classificazione acustica incide sulla destinazione d'uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita ed è una delle poche possibilità di pianificazione che può collocare sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose sia quelle che invece richiedono la quiete.

L'Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità che può impegnare per incontrare le peculiarità della propria area.

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Vizzolo Predabissi illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano. Tale documento costituisce uno strumento di lettura delle tavole allegate che non acquisiscono senso al di fuori della presente relazione.

2. Normativa di riferimento

2.1 Legge n. 447 del 1995

L'emanazione della L. 447/95 'Legge quadro sull'inquinamento acustico', attesa da molto tempo, si è aggiunta e poi gradualmente sostituita al D.P.C.M. dell'01/03/91 ('Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno') che, a sua volta, aveva tamponato in via transitoria un vuoto in materia che risaliva alla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (n. 349/86).

La legge quadro individua le competenze di Regioni, Province e Comuni.

Le Regioni devono emanare apposite leggi con le quali:

- Definiscono i criteri con i quali i Comuni devono provvedere alla classificazione acustica del territorio (Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/9776 del 2 Luglio 2002)
- Indicano i soggetti cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni (L.R. Lombardia n.13 del 10 agosto 2001, art. 15, c. 4)
- Individuano le modalità per controllare il rispetto, da parte dei comuni, delle norme sull'inquinamento acustico, in particolare al rilascio delle nuove concessioni
- Individuare i criteri e le condizioni per l'assegnazione di soglie di rumore inferiori a quelle indicate dalle leggi nel caso di aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico (L.R. Lombardia 13/2001 e Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/9776 del 2 Luglio 2002)
- Definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in caso di manifestazioni rumorose
- Individuare le competenze delle provincie
- Individuare i criteri per la predisposizione delle relazioni di valutazioni di impatto acustico e di clima acustico (deliberazione n. VII/8313 dell'8 Marzo 2002)
- Individuare i criteri per stabilire le priorità negli interventi di bonifica acustica del territorio.

Competenze dei comuni

In base all'art. 6, la prima competenza a carico dei Comuni, è la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuati dagli strumenti urbanistici in vigore. Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M.14.11.1997:

CLASSE	AREA
CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab. A – Classi acustiche valide in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di Emissione in dB(A)	
		Notturmi	diurni
I	particolarmente protetta	35	45
II	Prevalentemente residenziale	40	50
III	di tipo misto	45	55
IV	di intensa attività umana	50	60
V	Prevalentemente industriale	55	65
Vi	Esclusivamente industriale	65	65

Tab. B - Valori limite di in emissione validi regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

CLASSE	AREA	Valori limite assoluti di immissione dB(A)	
		Notturni	diurni
I	particolarmente protetta	40	50
II	Prevalentemente residenziale	45	55
III	di tipo misto	50	60
IV	di intensa attività umana	55	65
V	Prevalentemente industriale	60	70
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. C - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Valore limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		Notturni	diurni
I	particolarmente protetta	37	47
II	Prevalentemente residenziale	42	52
III	di tipo misto	47	57
IV	di intensa attività umana	52	62
V	Prevalentemente industriale	57	67
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. D - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Di seguito riportiamo i valori di attenzione - Leq in dB(A)

- se riferiti a un'ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Piani di risanamento

Ai Comuni spetta l'adozione di piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95 nel caso in cui si verifichi il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b); devono essere inoltre indicati i tempi e le modalità per la realizzazione della bonifica.

Concessioni edilizie

Al Comune è demandato inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che ne abilitano l'utilizzo nonché dei provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Funzioni amministrative e di controllo

Si tratta di funzioni relative alle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze ed autorizzazioni all'esercizio di attività che comportano l'uso di macchine rumorose o di attività svolte all'aperto; sulla disciplina e prescrizioni tecniche relative alla classificazione acustica del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti ed autorizzazioni comunali e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto e clima acustico (confronta con quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione).

2.2 Altre norme di riferimento

La Legge 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti dell'inquinamento acustico. Alcuni sono già stati emanati tra i quali il D.P.R. n.459/98 che ha introdotto il regolamento di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 relativamente all'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. Aspetto saliente di questo regolamento è la creazione per le infrastrutture ferroviarie esistenti di due fasce di pertinenza all'interno delle quali il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti l'art. 5 del D.P.R. n. 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i seguenti valori limite:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia di 100 metri dalla infrastruttura;
- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia compresa tra 100 e 250 metri dall'infrastruttura.

Per quanto concerne le infrastrutture stradali, ad oggi non è stato emanato alcun decreto attuativo; da qui la difficoltà a stabilire delle fasce di pertinenza stradale in fase di classificazione acustica del territorio.

Il D.M. 16/03/98 costituisce uno dei cardini del sistema dei provvedimenti esecutivi della legge quadro 447/95 e stabilisce le tecniche da adottare per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento da rumore in ambiente esterno ed abitativo, ivi compreso quello generato dalle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario.

Nel decreto sono definite le specifiche della strumentazione di misura. Viene introdotto il certificato di taratura della strumentazione, da sottoporre a verifica ogni due anni presso laboratori accreditati.

Nell'allegato B sono descritte le tecniche di esecuzione delle misure, si sottolinea l'importanza di acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo e delle modalità di misura (numero e caratteristiche delle sorgenti, variabilità della emissione sonora, presenza di componenti tonali, impulsive, a bassa frequenza).

La misura del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento può essere condotta per integrazione continua, misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, o con tecniche di campionamento.

Si prescrive che il microfono da campo libero dovrà essere orientato verso la sorgente di rumore nel caso di sorgente unica o prevalente, negli altri casi è prescritto l'uso del microfono ad incidenza casuale. Sono inoltre definite le condizioni meteorologiche necessarie per effettuare le misure (assenza di pioggia, nebbia e/o neve, velocità del vento non superiore a 5 metri al secondo).

Le innovazioni principali in tema di esecuzione delle misure riguardano il rilevamento strumentale ed il riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo e delle componenti tonali.

Nell'allegato C si descrivono le metodologie di misura del rumore ferroviario e stradale e all'allegato D le modalità di presentazione dei risultati.

Ulteriore riferimento normativo di rilievo nel panorama generale illustrato è il D.M. 11/12/96 recante indicazioni sulla modalità di applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Questa norma si applica agli impianti ubicati in zone diverse da quelle

esclusivamente industriali. In particolare si rimarca l'obbligo del rispetto dei limiti di zona per quanto riguarda il criterio differenziale (differenza tra il rumore ambientale - impianto in funzione - e rumore residuo - impianto non in funzione), qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione. Per gli impianti realizzati invece dopo l'entrata in vigore del decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia. Si ricorda che il criterio differenziale definito dal DPCM 1/3/91 prevede che la differenza tra rumore ambientale e residuo misurato all'interno degli ambienti abitativi a finestre aperte, non sia superiore a 5 dB(A) (periodo diurno) e 3 dB(A) (periodo notturno). Il decreto prevede anche che il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è sempre accettabile se non si superano i valori di 40 dB(A) nel periodo diurno, e di 30 dB(A) nel periodo notturno.

Fonte di informazione sono anche i dati prodotti dagli Enti gestori di infrastrutture di trasporto, ai sensi del D.M. 29/11/00 'Criteri per la predisposizione, da parte dei gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore'. In base a tale decreto il gestore deve provvedere ad individuare le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmettere i dati ai Comuni interessati; successivamente lo stesso gestore presenterà i piani di contenimento ed abbattimento del rumore in cui sono stati individuati gli interventi e le relative modalità di effettuazione, l'indicazione dei tempi di esecuzione, i costi previsti e il grado di priorità di ciascun intervento.

La normativa definisce anche i requisiti acustici passivi degli edifici, anche in riferimento ai livelli di emissione per le sorgenti che si trovano all'interno degli stessi. Si tratta del D.M. 05/12/97; le grandezze di maggior interesse che caratterizzano gli edifici sono:

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270;
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto;
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a. 35 dB(A) LA_{max} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b. 25 dB(A) LA_{eq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Le diverse tipologie di edifici sono classificate come segue:

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono:

Categorie di cui sopra	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	LA_{Smax}	LA_{eq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Altro riferimento normativo è il D.P.C.M. 16/04/99 in cui si illustra il regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, sostitutivo del cosiddetto 'decreto discoteche'; un chiarimento è d'obbligo: le disposizioni espresse da tale decreto non possono essere applicate alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili. Il decreto si inserisce in quella linea di tutela dall'inquinamento acustico per coloro che entrano in particolari ambienti e non per coloro che sono al di fuori degli stessi. All'interno dei locali, quindi, nell'area di competenza del gestore devono essere rispettate contemporaneamente due condizioni: 102 $dB_{A_{slow,max}}$ e L_{eq} massimo pari a 95 dBA.

2.3 Normativa regionale

Legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"

Il provvedimento, emanato in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce criteri e termini per:

- le azioni di prevenzione dell'inquinamento acustico, come la classificazione acustica del territorio comunale, la previsione d'impatto acustico da produrre per l'avvio di nuove attività o per l'inserimento nel territorio di infrastrutture di trasporto;
- le azioni di risanamento dell'inquinamento acustico attraverso la predisposizione di piani da parte di soggetti pubblici e privati (piani di risanamento delle imprese, piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto, piani di risanamento comunali, piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico).

La legge prevede inoltre contributi ai Comuni per la classificazione acustica del territorio e finanziamenti per le attività di risanamento di Comuni e Province.

Piano di risanamento acustico delle imprese

Nella seduta della Giunta regionale del 16/11/2001 è stata approvata la delibera n. VII/6906: "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2." La delibera fornisce precise indicazioni inerenti il contenuto della relazione per il risanamento acustico delle imprese nel caso di insediamenti con emissioni sonore da adeguare ai limiti. Saranno riportate indicazioni inerenti la situazione attuale, i tempi e le modalità di intervento e sarà fornita una stima dell'efficacia dello stesso; tutto ciò con riferimento ai comparti industriali ed ai complessi artigianali/commerciali.

Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico

In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta dell'8 marzo 2002 con la deliberazione n. VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La documentazione della quale si tratta deve consentire:

- la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico;

- la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.

Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale

In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta del 2 luglio 2002 con la deliberazione n.VII/9776, il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale". La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune

Con deliberazione n. VII/ 11582 seduta del 13 dicembre 2002 Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" è stato approvato il documento "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune". La relazione sullo stato acustico del comune è prevista dall'articolo 7, comma 5, L.447/1995 per i comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti. La legge regionale 10 agosto 2001 n.13, all'articolo 11 "Piani di risanamento comunale", comma 4, stabilisce che la Giunta regionale debba formulare linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge 447/1995.

Questo documento intende fornire indicazioni di supporto alle amministrazioni comunali, ed ai funzionari/tecnici incaricati di predisporre la relazione, per effettuare la raccolta e la sistematizzazione di dati tecnicamente corretti ed il più possibile completi, così che il Comune possa avere le informazioni per valutare la fattibilità degli interventi di bonifica e l'efficacia delle politiche per il miglioramento della qualità acustica dell'ambiente su scala comunale.

Le linee guida vogliono inoltre favorire la raccolta e rielaborazione, su scala regionale, delle informazioni contenute nelle relazioni comunali.

I dati della relazione devono servire alla risoluzione di problemi locali, tuttavia la raccolta e sistematizzazione di informazioni può costituire una importante fonte di dati affidabili e comparabili per l'analisi dei problemi di inquinamento acustico su scala nazionale ed europea.

3. I criteri tecnici per la redazione della classificazione acustica comunale

Criteri per la redazione della classificazione acustica si ritrovano già nella legge quadro 447/95 e ancor prima nella definizione delle classi acustiche della Tabella A del DPCM 14/11/1997; di seguito si riportano le indicazioni che si ritrovano nei vari documenti normativi per concludere con i criteri dettati dalla deliberazione della giunta regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002.

Legge quadro 447/95

Gli articoli utili per la classificazione acustica sono art. 4, c. 1 e art. 6, c. 1 lettera h e c. 3. Di seguito si riporta il testo relativo.

Art. 4, c. 1, lettera a

'.....i criteri in base ai quali i comuni.....tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato..... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento.....;

Art. 6, c. 1, lettera h

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

.....

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 6, c. 3

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati

..... secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.

Quindi, già con la legge quadro, si delineava un punto cardine nei criteri di classificazione acustica: l'impossibilità di affiancare aree classificate acusticamente con un salto di livello equivalente pesato A superiore a 5 dBA. Qualora ciò avvenga, in fase di redazione di classificazione, si dovrà provvedere all'adozione di opportuni piani di risanamento acustici, da coordinare con gli altri strumenti urbanistici, per la risoluzione dell'incompatibilità.

Si affida ai comuni il compito di definire, in sede di classificazione acustica, le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo o mobile e di rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse manifestazioni; il comune dovrà quindi dotarsi di strumenti che regolino tali autorizzazioni e che ne definiscano i contenuti.

Viene anche anticipata la possibilità da parte dei Comuni di attribuire valori limite inferiori a quelli previsti nella zonizzazione acustica, qualora si ritenga che nel territorio esistano di particolare interesse naturalistico-paesaggistico; tale possibilità sarà poi richiamata nei criteri regionali specificando che dovranno essere condotti specifiche considerazioni acustiche per supportare una tale scelta.

Legge regionale n. 13/01

L'articolo principale di riferimento per la zonizzazione acustica è l'art. 2; questo cita:

1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995. È fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici).

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge).

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:
 - a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);
 - c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);
 - d) non possono essere comprese in classe I, di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
 - e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
 - f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
 - g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
 - h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
 - i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;
 - j) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;

- k) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Sono quindi ripresi tutti i punti già espressi dalla legge quadro e si introducono, in modo esplicito, nuovi vincoli alla zonizzazione relativamente alle classi I e II e alle V e VI; in molti punti si fa riferimento alle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, escludendo da queste la possibilità di inserire classi acustiche I. Quando saranno emanati i decreti attuativi per tali infrastrutture si renderà necessaria una revisione del presente documento al fine di recepire le indicazioni sulla larghezza delle fasce di pertinenza.

Deliberazione n. VII/9776 – Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio

L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a Valutazione di Impatto Ambientale deve automaticamente comportare, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, la modifica della classificazione acustica.

Nel documento sono esplicitate le fasi di lavoro da seguire per conseguire una prima ipotesi di zonizzazione. Fondamentale è l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati per individuare le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali. Per queste tre categorie sono forniti dei criteri di classificazione acustica sia per le fasce di pertinenza che per le aree limitrofe.

Per le infrastrutture stradali si propone di valutare la rete viaria facendo riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada); dovranno essere considerati anche altri parametri quali il volume e la composizione del traffico, la presenza di dislivelli, barriere naturali, file di edifici prospicienti la stessa strada. Si individuano quattro categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II)
- traffico locale o di attraversamento (classe III)
- ad intenso traffico veicolare (classe IV)
- strade di grande comunicazione (classe IV)

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica (sia per le infrastrutture viarie esistenti che per quelle di progetto), che dovrà essere confrontata con quella derivante dagli altri criteri assunti per l'individuazione delle classi acustiche.

Vengono inoltre indicati criteri per l'attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie, ai sensi del DPCM 14/11/1997, che nell'Allegato A indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie. Tale metodo, come nel caso stradale, considera come parametri di valutazione il traffico esistente nel periodo diurno e notturno e il tipo di insediamenti insistenti nell'area ed esistenti.

Per le aree di rispetto aeroportuale non possono essere individuate classi inferiori alla IV e per le zone B si deve preferire l'attribuzione della classe V. Per le aree confinanti con i piccoli campi di volo utilizzati per volo da diporto e per attività sportive o ricreative assumono la classe III o superiore in funzione dell'intensità del loro utilizzo e delle loro caratteristiche insediative.

Per le infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali possono essere previste le classi III, IV e V fino alla VI nel caso di scarsa presenza di attività artigianali; per l'attribuzione della classe dovrà essere preso in considerazione non solo l'emissione sonora diretta, ma anche il traffico indotto.

Per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto non vi è l'obbligo di identificarle se non nel caso in cui si voglia individuare una destinazione d'uso univoca per un'area. Il comune potrà permettere lo svolgimento dell'attività concedendo l'autorizzazione di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore previste dalla 447/95, art. 6, c. 1, lettera h. Il rilascio della deroga dovrà in ogni caso garantire un ridotto disagio della popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alla manifestazione (traffico indotto). Dovranno essere evitate le manifestazioni in prossimità di ospedali, case di cura e scuole; qualora ciò non sia possibile la manifestazione sarà regolamentata in modo da ridurre al minimo l'impatto sui ricettori.

I criteri regionali forniscono altre indicazioni:

- le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, go kart) vanno inserite in classe V o VI, in classe III saranno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, da tennis....);
- i complessi ospedalieri, scolastici e i poli universitari vanno inseriti in classe I ad eccezione dei casi in cui siano inseriti in edifici con altre destinazioni;
- le aree cimiteriali dovrebbero essere inserite preferibilmente in classe I, ma quando non possibile in base al contesto potrà essere prevista anche la classe II o III;
- i parchi di interesse nazionale, regionale ed anche a scala locale potranno essere inseriti in classe I, quando sufficientemente grandi potrà essere previsto un frazionamento con presenza di più classi acustiche;
- il verde di quartiere assumerà la classificazione dell'area circostante;

- possono essere inseriti in classe I i beni paesistici e monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 limitatamente alle parti di interesse naturalistico;
- ai centri storici competerà classi comprese fra la II e la IV in funzione della presenza di uffici, popolazione ed attività commerciali;
- le aree agricole con uso di macchine operatrici sono inserite in classe III, mentre quelle puramente residenziali con condizioni ambientali e paesistiche di pregio possono prevedere una classe I;
- gli allevamenti zootecnici di grandi dimensioni e di trasformazione del prodotto agricolo possono prevedere classi tra la IV e la VI;
- le aree con grande presenza di attività artigianali e commerciali di norma sono di norma inserite in classe IV;
- in classe V e VI sono inserite quelle aree caratterizzate, le prima, da una forte presenza industriale e scarsità di abitazione, le seconde con assenza di abitazioni o abitazione esclusivamente connesse con l'attività produttiva;

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra aree o particelle censuarie confinanti. Il superamento di tali conflitti potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- ⇒ attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- ⇒ all'individuazione di zone intermedie tra le classi tali da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite dalla zona di classe superiore alla zona di classe inferiore.
- ⇒ la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- ⇒ adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).

Inoltre la classificazione acustica dovrà essere accompagnata dalla programmazione di un piano di risanamento mirato ad individuare le soluzioni per le eventuali incompatibilità riscontrate in fase di zonizzazione; lo stesso programma individuerà i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione di detti piani. Tale programmazione indicherà i piani di risanamento già previsti dai soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive e commerciali.

La redazione di un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della L. 447/95 e dell'art. 11 LR 13/01 dovrà essere conclusa entro 30 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale dei criteri per la redazione della classificazione acustica, ovvero il 2 luglio 2002; ovviamente la stesura di tale piano non può prescindere dall'elaborazione della classificazione acustica, strumento attraverso il quale il comune individua le criticità esistenti.

4. Raccolta dei dati esistenti

La prima fase di lavoro è consistita nella raccolta dei dati utilizzabili ai fini della redazione della prima bozza di zonizzazione acustica.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Vizzolo Predabissi ha fornito copia informatizzata del PRG vigente (tavole e norme tecniche di attuazione revisione generale del 1999), Regolamento Edilizio vigente, bozza del Piano dei Servizi, stradario ed elenco vie e rapporto RFI (stima dei livelli sonori ai sensi del DM Ambiente 29/11/00) per quanto riguarda l'attraversamento della linea ferroviaria Milano-Bologna.

I tecnici comunali hanno fornito tutte le informazioni in loro possesso per illustrare il tessuto urbano e il reale utilizzo del territorio dando indicazioni riguardanti le attività produttive e di servizio. La Polizia Municipale ha fornito indicazioni sulla viabilità ed esposti per rumore.

Sono inoltre stati avvisati i comuni confinanti al fine di verificare la compatibilità della classificazione acustica con le destinazioni d'uso delle aree limitrofe.

Il territorio di Vizzolo Predabissi confina con i seguenti comuni:

- Colturano
- Melegnano
- Cerro al Lambro
- San Zenone al Lambro
- Sordio
- Casalmaiocco
- Dresano

Solamente il comune di Melegnano si è dotato di classificazione acustica del territorio.

5. Classificazione acustica

5.1 Premessa

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, dell'ospedale, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone ed edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore, non dimenticando l'attuale stato delle destinazioni d'uso che attribuisce diritti e doveri ai proprietari di aree produttive.

La classificazione acustica del territorio è stata redatta dall'area tecnica del Comune di Vizzolo Predabissi in collaborazione con Romeo s.r.l.

La redazione del progetto è avvenuta per fasi successive sino alla proposta finale secondo la procedura di seguito specificata e indicata dagli stessi criteri tecnici regionali.

5.2 Definizione dei criteri di zonizzazione

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la delimitazione delle classi acustiche; nel documento si intenda per:

- Area: qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata da una linea poligonale chiusa;
- Classe acustica: una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del DPCM 14/11/1997;
- Zona acustica: area o insieme di aree contigue a destinazione urbanistica diversa, ma compatibili dal punto di vista acustico.

Saranno anche riportati i criteri per la classificazione delle aree interessate da:

- Infrastrutture stradali
- Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto.

5.2.1 Criteri di carattere generale

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Lombardia, in particolare:

- La definizione del confine delle classi segue, ove possibile, elementi fisici chiaramente individuabili come una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato
- Evitare il salto di più di una classe tra zone confinanti, fatta eccezione per quei casi in cui fossero esistenti discontinuità morfologiche o schermi acustici tali da giustificare il decadimento dei livelli sonori;

- Evitare un'eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente limite e contemporaneamente un'eccessiva semplificazione che appiattisca il territorio comunale in alcune classi acustiche
- privilegiare la classe inferiore tra quelle ipotizzabili per un'area.

In fase di classificazione si procederà all'individuazione, in sequenza, delle classi I, VI, V, delle fasce di pertinenza stradale delle vie di grande comunicazione riferibili per tipologia alla classe IV e poi delle classi II, III, e IV. Per quanto concerne queste ultime 3 classi acustiche, oltre ai criteri individuati di seguito, in fase di elaborazione della zonizzazione sono stati considerati anche i seguenti fattori:

- Tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali
- Densità di popolazione
- Densità di attività commerciali e servizi
- Densità di attività artigianali e industriali
- Presenza di grandi infrastrutture di trasporto.

Tanto più il comune raggiunge dimensioni significative, non solo come estensione, ma anche di strutture che lo interessano, tanto più tali parametri diventano significativi per una corretta attribuzione delle classi.

5.2.2 Criteri per l'individuazione delle classi

5.2.2.1 Individuazione della classe I

Dai criteri tecnici regionali nonché dalla normativa nazionale dovrebbero essere classificati in tale classe le attrezzature e gli spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere; fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi. Inoltre, in classe I, rientrano anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale. Sono inseriti in classe I anche i parchi e le riserve naturali che non siano inserite in un contesto produttivo o residenziale. Le aree cimiteriali sono state inserite in classe I, se il contesto lo ha permesso.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di aree anche di dimensioni ridotte.

Operativamente, nell'attuare la zonizzazione comunale, ci si è trovati a considerare anche altri fattori, tra cui:

- la realtà locale in oggetto è caratteristica di un contesto residenziale-agricolo-artigianale, non paragonabile a quello di città con numero di abitanti e attività produttive rilevanti;
- molte delle strutture rientranti nella definizione di classe 1 per il DPCM 14/11/97 (Tabella A) sono nate e si sono sviluppate, nel passato, lungo le arterie stradali principali proprio perché queste garantivano facilità d'accesso alla popolazione. Ciò vale in particolare per le scuole, e le chiese di vecchia costruzione; per le strutture più recenti con destinazioni d'uso analoghe (case di riposo ed ospedali) il criterio con cui è stata scelta l'area è analogo al precedente, non essendosi ancora sviluppata la sensibilità agli aspetti correlati all'inquinamento acustico;
- la legge regionale 13/2001, all'art. 2, c. 3, non permette l'inserimento in classe 1 di aree appartenenti alle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale, tali aree mantengono la classificazione dell'area di pertinenza stradale (classe IV);

Si è deciso pertanto di inserire in classe I:

- *le aree esistenti rientranti tra gli edifici elencati nella Tabella A del DPCM 14/11/97 non comprese all'interno di fasce di rispetto delle strade di grande comunicazione riferibili alla classe IV, non sono state inserite in questa classe le cappelle ove non si pratici il culto in modo frequente e regolare.*
- *non vi sono aree di progetto la cui destinazione d'uso rientri in una delle tipologie di edifici elencati nella Tabella A del DPCM 14/11/97.*

5.2.2.2 Individuazione della classe VI

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali privi di abitazioni (a meno delle abitazioni per custodi); la legge regionale 13/2001 ha poi specificato all'art. 2, c. 3 che è ammessa una limitata presenza di attività artigianali. A Vizzolo Predabissi non sono presenti zone con queste caratteristiche inoltre l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi il seguente caso:

- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare le attività più rumorose, sempre compatibilmente con i limiti di classe VI*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di aree attrezzate per attività sportive rumorose non inseribili in classe V*

5.2.2.3 Individuazione della classe V

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali con scarsità di abitazioni anche non connesse alle attività produttive; la legge regionale 13/2001 ha poi specificato che la presenza di attività artigianali, commerciali ed uffici non deve essere preponderante. Di norma tali aree sono indicate nei PRG vigenti come zone D. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo produttivo in cui concentrare le attività più rumorose, limitando i livelli acustici a quelli previsti dalla classe V;*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo produttivo in cui concentrare le attività più rumorose, permettendo, in tale area, livelli acustici compatibili con la classe VI. Sarà prevista pertanto un'area cuscinetto di dimensioni opportune che garantisca la compatibilità con le aree contigue a destinazione urbanistica anche residenziale*
- *fasce di pertinenza ferroviaria normalmente classificabili in classe IV interessate dall'insediamento dei cantieri per la costruzione della tratta della ferrovia ad alta velocità*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di aree attrezzate per attività sportive rumorose non inseribili in classe VI*
- *nel territorio comunale è presente (esistente) un'area artigianale di dimensioni significative, in tale area sono comprese anche le aree di espansione della stessa;*

5.2.2.4 Individuazione della classe IV

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree di elevata densità di popolazione e di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...) o artigianali o piccole industrie. Vanno inoltre assegnate alla classe IV le aree destinate ad insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, ecc.). La realtà locale, pur presentando un centro storico ricco di attività terziaria e di abitazioni, non può essere definito come ad 'alta concentrazione', definizione consona ad abitati di una certa rilevanza. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione un'area artigianale con inserimento di attività produttive compatibili con i limiti di classe IV*

- *nel territorio comunale sono presenti (esistenti) attività artigianali singole, in particolare dislocate in aree agricole;*
- *aree interessate da un'attività commerciale con intenso traffico indotto, non compatibile con i limiti previsti per la classe III a seguito di misure effettuate in loco;*
- *area compresa nella fascia di pertinenza di una infrastruttura di trasporto di grande comunicazione (strada statale, strada provinciale) anche se trattasi di insediamento tipico appartenente alla classe I*
- *aree cuscinetto di interposizione per evitare il salto di classe tra zone di classe V e zone di classe III*

Si osservi che la rappresentazione grafica della documentazione non prevede la colorazione arancione delle strade poste in tale classe per meglio evidenziare lo stato di fatto ed eventuali stati di progetto. La ampiezza rispetto all'asse stradale delle fasce di pertinenza della infrastruttura è stata mantenuta pari a 100 m per le aree non edificate e ridotta a 60 m per le aree edificate.

5.2.2.5 Individuazione della classe III

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *Aree residenziali interessate da traffico sia locale che di attraversamento, tipico delle aree residenziali inglobate nel centro abitato;*
- *aree agricole con utilizzo di macchine operatrici;*
- *attività sportive che non sono fonti di rumore (centri sportivi con stadi di piccole dimensioni)*
- *aree cuscinetto di interposizione per evitare il salto di classe tra zone di classe V e zone di classe II*

5.2.2.6 Individuazione della classe II

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Non è ammessa la presenza di attività industriali ed artigianali; si tratta pertanto di aree residenziali interessate da traffico locale con

limitata presenza di attività commerciali, servizi ecc. afferenti le stesse. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *nel territorio comunale è presente (esistente) un'area residenziale anche di espansione in cui gli strumenti urbanistici non prevedono altre destinazioni d'uso e che non si trova in prossimità di aree caratterizzate da attività industriali o di intensa attività artigianale;*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di una nuova area residenziale in prossimità di aree esenti da attività industriali o di intensa attività artigianale;*

Nei due casi sopra citati anche le aree verdi di pertinenza delle abitazioni vengono ricomprese in classe II.

Le valutazioni riportate sono state integrate e riassunte attraverso considerazioni effettuate in collaborazione con i tecnici del Comune di Vizzolo Predabissi; si è tenuto conto inoltre del risultato della campagna di misure che ha portato alla stesura della mappatura acustica del Comune, nonché delle modificazioni previste facenti parte del PRG in vigore ma non ancora attuate.

5.2.2.7 Individuazione della classe acustica delle aree prospicienti infrastrutture stradali

Secondo le indicazioni proposte dai criteri tecnici regionali l'attribuzione della classe acustica per tali aree si rifà all'individuazione di 4 categorie di vie di traffico:

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Per le aree prospicienti le infrastrutture sopra citate è possibile attribuire una classe superiore nel caso in cui siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere artigianale o industriale o commerciale polifunzionale. Inoltre, qualora una strada classificata IV al di fuori del centro abitato, in ingresso a questo subisca una distribuzione del traffico veicolare, le diramazioni in area urbana assumono una classificazione pari ad una classe inferiore.

- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

La fascia di pertinenza delle infrastrutture stradali per tratti privi di insediamenti si valuta considerando una larghezza, dipendente dagli schermi e/o ostacoli naturali, che dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A) rispetto al valore del livello equivalente rilevabile a 50 metri dal limite carreggiata esterna. A tale scopo sono state eseguite apposite misure di decadimento sonoro nell'area compresa tra l'ospedale e l'abbazia (vedi schede di misura 22-spot e 23-spot in allegati 1 e 3).

La fascia di pertinenza stabilita per le infrastrutture di classe IV pertanto è:

- = 100 m dalla mezzzeria della strada in zone prive di insediamenti e 60 m in zone edificate;
- = per brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di circa 30 m, tenendo conto del rapporto tra larghezza della strada ed altezza degli edifici;
- = per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della carreggiata.

La presenza di strade di quartiere o locali (strade di tipo E ed F di cui al D.Lgs. 285/92), ai fini della classificazione acustica, è senz'altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire alla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa. Le strade di quartiere o locali vanno pertanto considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si hanno fasce di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall'inquinamento acustico può anche essere la classe I.

Si ricorda che in relazione alla rappresentazione grafica della zonizzazione acustica (Allegato 5) fa sempre fede il presente documento esplicativo dei criteri con cui è stata redatta la classificazione acustica.

La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica ottenuta con il metodo sopra descritto.

5.2.2.8 Individuazione della classe acustica delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

L'individuazione di tali aree non è obbligatoria, ma si rende necessaria nel caso in cui il Comune individui alcune zone per manifestazioni con emissioni sonore significative. I criteri regionali indicano che tali aree non devono costituire una zona a sé, quanto devono essere inseriti in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi dalla III alla V; se anche nel periodo notturno sono possibili emissioni la classe non dovrebbe essere inferiore alla IV. In ogni caso tali aree non possono essere individuate in prossimità di scuole, ospedali e case di cura a meno di definire e regolamentare le modalità di utilizzo dell'area e delle strutture in essa compresa con il Regolamento Comunale per rendere compatibili le destinazioni d'uso delle aree prospicienti con quelle dell'area stessa.

Pertanto in fase di zonizzazione è stato richiesto al Comune l'eventuale previsione di identificazione di aree con tale vocazione; nel caso in cui:

- *Non sia destinata nessuna area in particolare, si valuta la compatibilità delle manifestazioni con le aree prospicienti e si rimanda all'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera h della L. 447/95;*
- *Sia individuata un'area particolare: tale area sarà disciplinata dalle norme di tipo acustico inserite nel previsto regolamento acustico.*

6. Classificazione acustica del comune di Vizzolo Predabissi

Per poter procedere applicando i criteri sopra esposti risulta indispensabile:

- un'analisi del PRG vigente e delle destinazioni d'uso reali;
- l'individuazione di aree particolari: ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo), poli industriali, poli artigianali
- la classificazione delle arterie stradali attraverso il volume di traffico che le interessa.

Tali informazioni sono acquisite sia attraverso gli strumenti urbanistici messi a disposizione dagli Enti Locali sia attraverso un approfondito sopralluogo preliminare del territorio in esame. Con tali informazioni è possibile redigere una prima bozza della zonizzazione acustica.

La fase successiva è stata la verifica con le misure dirette di rumorosità effettuate (all.2 e 3) anche a seguito del confronto con gli Enti Locali e delle loro indicazioni inerenti casi specifici. Le misurazioni sono state eseguite con campionamenti brevi in periodo diurno al fine di avere un

riscontro oggettivo del livello acustico attuale. Tali misure sono state completate anche con rilievi di lunga durata (24 ore) poste in corrispondenza alle grandi vie di comunicazione ove si ravvisano situazioni critiche anche per il periodo notturno.

Si è proceduto quindi alla soluzione delle problematiche riscontrate, quali i salti di classe (piani di risanamento acustico e inserimento di aree 'cuscinetto') e l'aggregazione di quelle aree che pur essendo state inserite in classi diverse sono risultate acusticamente omogenee.

Come fase conclusiva, è stata svolta la verifica di compatibilità con quanto previsto ai confini comunali.

6.1 Analisi del Piano Regolatore Comunale di Vizzolo Predabissi.

Il Territorio comunale è suddiviso dallo strumento urbanistico comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto stabilito dall'art. 17 della L. 06/08/67 n. 765 in conformità al DM 02/04/68 e alla L. 11/06/71 n. 426 nonché alla legge Urbanistica Regionale 15/04/75 n. 51 e successive integrazioni e varianti ed alla legge Regionale 07/06/80 n. 93.

Il territorio di Vizzolo Predabissi è classificato come segue:

- zone di tipo A (nucleo antico) ove sorge la Basilica di Santa Maria in Calvenzano e la chiesetta in via della Chiesa;
- vaste zone di tipo B (residenziali);
- zone di tipo C (residenziali di completamento);
- zone di tipo D (insediamenti produttivi) site nei pressi di via Miglioli e via Lombardia più alcune attività isolate presenti nel territorio da molto tempo (es.: fornace e artigiani presenti nella zona di via Garibaldi e via I Maggio); altre zone di tipo D (insediamenti commerciali) in via Emilia e in via Sarmazzano;
- zone di tipo E (agricole), dovute anche alla presenza del Parco Agricolo Milano Sud;
- ampie zone di tipo F (standards comunali) ove sorge l'ospedale, il lato ovest di via Verdi ed altre aree inedificate;
- zone di tipo G (di rispetto);
- infine si rileva una zona It (impianti tecnologici) in relativa ad una isola ecologica.

E' quindi evidente la prevalenza del contesto residenziale-agricolo con vaste zone per attività ricreative rispetto a quello produttivo artigianale e industriale.

Per quanto riguarda la cartografia utilizzata come base per la rappresentazione della classificazione acustica del territorio comunale, si deve precisare che le tavole relative al PRG vigente sono molto vecchie per cui non rappresentano la reale situazione edificatoria attualmente esistente. Per questo motivo è stata prodotta una rappresentazione che mostra in modo aggiornato il reale utilizzo del territorio come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Lombardia n.VII/9776 del 2 luglio 2002.

6.2 Individuazione di aree particolari

Impianti industriali significativi ed altre aree produttive

Per quanto concerne le aree artigianali queste risultano in genere ubicate all'esterno del centro abitato, ovvero alla periferia dello stesso lungo le arterie stradali principali (SP39, SS9).

Queste aree sono state inserite in classe V; anche le zone relative alle fasce di pertinenza stradale che rientrano in queste aree assumono la stessa classe V. Fa eccezione parte dell'area produttiva di via Battisti a cui è stata attribuita la classe IV per rispetto dell'area in classe III del territorio comunale di Melegnano.

Alla discarica esaurita sita a sud del territorio comunale, ora sede di ampliamento dell'impianto di cogenerazione, è stata attribuita la classe IV così come l'area su cui sorge la fornace e la cascina "La Griona", ove possono essere svolte attività rurali. La fascia di pertinenza della ferrovia avrebbe dovuto essere inserita in classe IV ma per la presenza dei cantieri per la costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità è stata scelta la classe V. La zona compresa tra la fascia di pertinenza della ferrovia e la fascia di pertinenza della S.S. 9 via Emilia (classe IV) ora agricola, è stata mantenuta in classe IV per coerenza con le infrastrutture di trasporto, i cantieri e con l'area produttiva di via Lombardia.

Da rilevare che la Amministrazione Comunale ha posto ostacoli fisici in via Dei Pini affinché il centro commerciale sito in via Emilia non sia raggiungibile dal quartiere residenziale, ma lo sia solamente dalla strada statale per mantenere la quiete nell'area abitativa.

Aree sensibili

I servizi per l'infanzia offerti in Vizzolo Predabissi sono assicurati da:

- 1 asilo nido privato posto in via Sarmazzano in un edificio adibito ad altri usi a cui è stata assegnata la stessa classificazione della zona ove si trova l'edificio ;
- un micronido privato situato in via della Chiesa posto in classe I
- 1 scuola materna privata in via della Chiesa posta in classe I
- 1 scuola materna statale situata in via Melegnano posta in classe I

I servizi scolastici sono invece assicurati da:

- 1 scuola elementare statale in via Verdi assegnata alla classe I;
- 1 scuola elementare statale in via Giovanni Paolo I assegnata alla classe I;
- 1 scuola media statale in via Curiel assegnata alla classe I.

Non sono invece presenti a Vizzolo Predabissi scuole medie superiori o istituti professionali.

Per quanto riguarda i luoghi di culto, oltre alla chiesa interna all'Ospedale Predabissi, sono presenti:

- la Chiesa di San Pietro Apostolo in via della Chiesa posta in classe I;
- la Basilica di Santa Maria in Calvenzano in via della Basilica posta in classe 4 perché entro la fascia di pertinenza della strada statale 138 Pandina;
- l'oratorio parrocchiale di via Giovanni Paolo I (un centro di aggregazione e di ritrovo soprattutto per le fasce più giovani della popolazione) posto in classe I assieme alla limitrofa scuola elementare
- il cimitero con eventuale area di espansione posto in classe I

Non sono presenti strutture destinate a culti religiosi diversi da quello cattolico.

L'unico presidio sanitario che ha le caratteristiche per potere essere inserito in classe I è l'Ospedale Predabissi. Questo rientra nella fascia di pertinenza della SS 138 Pandina per quanto riguarda il volume più basso adibito a laboratori ed ambulatori mentre il volume maggiore, riguardante la zona destinata alle degenze, viene posto in classe I in quanto al di fuori della fascia di pertinenza stradale.

Infrastrutture di comunicazione

Il Comune di Vizzolo Predabissi è interessato dalla presenza di:

- SS 9 che attraversa il comune separando una delle due zone produttive dal centro abitato;
- SP 138 Pandina che attraversa il territorio comunale dividendolo in due parti (zona di via Sarmazzano e zona centro);
- SP 39 Della Cerca che marginalmente separa l'altra zona produttiva del Comune;
- Linea ferroviaria Milano-Bologna che a sud separa la discarica esaurita dal resto del territorio comunale, parallelamente a questa ferrovia è operativo il cantiere della costruenda linea per treni ad alta velocità.

Tutte le arterie sopra citate risultano caratterizzate da un intenso traffico in entrambe le direzioni di marcia, in particolare sono significative le vie SS 9 e SP 39.

Va segnalata una ordinanza del Sindaco di Vizzolo Predabissi che vieta la circolazione in via Sarmazzano dalle ore 07.00 alle ore 09.00 ai non residenti per evitare che detta strada venga utilizzata quale scorciatoia di collegamento tra le strade provinciali 39 e 138 portando traffico in una via di collegamento tra quartieri inserita in un contesto abitativo e di piccoli servizi con presenza di una scuola elementare, un oratorio e piccoli impianti sportivi. Essa è inoltre interdetta ai veicoli pesanti oltre i 3.5 quintali ed è munita di cunette di limitazione della velocità nel tratto in corrispondenza agli edifici scolastici e ricreativi.

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

Ad oggi è stata individuata una sola area propriamente destinata a tali attività. Questa, denominata "area feste", risulta ubicata in corrispondenza dell'incrocio stradale formato dalla SP138 Pandina e la centrale via Verdi. In questa area comunale vi sono strutture fisse adibite allo spettacolo. L'ubicazione dal punto di vista della classificazione acustica è in piena fascia di pertinenza stradale di classe IV, compatibile con quanto richiesto nella Deliberazione nr.VII/9776 del 2 luglio 2002 Regione Lombardia. Per questa area, lo svolgimento delle attività dovrà essere regolamentato secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del presente piano.

6.3 Stesura della bozza di zonizzazione acustica

A seguito dell'analisi del territorio riportata nei capitoli precedenti e delle indicazioni dei tecnici del comune è stata elaborata la prima bozza di zonizzazione successivamente integrata dai rilievi in campo al fine di verificare la fattibilità delle classi previste.

Si è reso necessario inoltre verificare:

- La fattibilità di contiguità di aree
- L'eventuale necessità di introdurre fasce cuscinetto (aree intermedie)
- L'eventuale necessità di elaborare piani di risanamento in caso di non compatibilità di classi acustiche.

Tale verifica è illustrata nei capitoli 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3.

6.3.1 Verifica della contiguità di aree

La classificazione acustica del Comune di Vizzolo Predabissi è stata realizzata evitando la contiguità di aree di classi acustiche con differenza di due o più unità.

Si ha tuttavia un salto di classe imposto dalla Legge Regionale 13/2001 (art.2 c.3,d,e) dovuto alla presenza dell'Ospedale Predabissi (classe I) e della Abbazia di Santa Maria in Calvenzano (classe I) in quanto posti in piena fascia di pertinenza della SP 138 Pandina (classe IV). Si è poi preferito inserire in classe II la zona di inerposizione tra la basilica e l'ospedale creando una discontinuità sempre nei confronti della fascia di pertinenza stradale. In questo modo si sono potute interfacciare correttamente le zone rimanenti.

Esistono poi tre salti di classe tra zone confinanti ed una riduzione della fascia pertinenziale stradale, giustificati dalla presenza di terrapieni che costituiscono discontinuità morfologiche

del territorio con funzioni di schermo acustico atto a produrre un adeguato decadimento dei livelli sonori (vedi allegato 9):

1. tra la fascia di pertinenza della SP 39 Della Cerca e le residenze di via Giovanni Paolo I;
2. all'interno dell'area cortiliva del condominio sito in angolo tra la S.P. 139 Pandina e via Verdi in quanto esso stesso ha funzioni di barriera acustica
3. tra la SS 9 via Emilia e le residenze site in via Dei Pini;
4. riduzione della fascia pertinenziale della SS 9 in direzione alle residenze di via Togliatti.

Essendo il comune di Melegnano l'unico confinante col territorio di Vizzolo Predabissi ad avere adottato la classificazione acustica, è stato possibile valutare la contiguità di aree con differenza superiore ad una classe solamente nei confronti di questo. Mentre nella zona di via Cesare Battisti non si sono riscontrati problemi, in corrispondenza all'ospedale Predabissi si hanno due salti di classe: dalla zona IV del territorio di Melegnano si passa infatti alla I dell'area ospedaliera e alla II nell'area attigua.

Vista la presenza dell'ospedale, riteniamo che l'Amministrazione Comunale di Melegnano debba adeguarsi allo stato di fatto.

6.3.2 Zone intermedie

Le aree intermedie, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali, sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue. Occorre sottolineare che tale gradualità corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto, allontanandosi dalle sorgenti di rumore, il livello acustico, in assenza di barriere si attenua in modo proporzionale alla distanza. Pertanto l'assegnazione di aree a classi acustiche non esattamente corrispondenti alla loro destinazione non risulta un artefatto e le aree di interposizione appositamente create sono riconducibili solo ai seguenti casi vedi allegato 9:

- a. fascia di interposizione di classe III fra la zona residenziale di via S. Antonio Abate (cl.II) e la fascia pertinenziale della S.P. 39 Della Cerca (cl.IV);
- b. fascia di interposizione (piccoli impianti sportivi) di classe II tra la zona agricola di via Sammarzano (cl.III) e il complesso scolastico di via Giovanni Paolo I (cl.I);
- c. fascia di interposizione di classe IV fra parte della zona produttiva di via Battisti (cl.V) e le aree in classe III del territorio comunale di Melegnano
- d. fascia di classe II nell'area ineditata tra l'ospedale e il polo scolastico e sportivo;
- e. fascia di interposizione fra la zona residenziale di via Dei Pini (cl.I) e la fascia pertinenziale della SS 9 via Emilia;
- f. fascia di classe III fra fascia pertinenziale della SS 9 e la zona in classe II di via Togliatti;
- g. fascia di classe II fra il cimitero (cl.I) e le aree circostanti (cl.III);
- h. fascia di classe IV fra la zona produttiva di via Lombardia (cl.V) e il fiume Lambro (cl.3).

6.3.3 Interventi di risanamento acustico

L'esigenza di redigere un piano di risanamento acustico si presenta nel caso si verificano salti di classe; nasce quindi l'esigenza di:

- Caratterizzare il tipo di intervento
- Individuare l'area su cui deve insistere l'intervento
- Individuare i soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi;

Nel comune di Vizzolo Predabissi si sono verificati due salti di classe:

1. in corrispondenza alla S.P. 138 Pandina le cui fasce pertinenziali confinano con aree le cui strutture (ospedale e basilica) richiedono una diversa classificazione acustica. Preso atto del problema di non semplice ed immediata soluzione, si rimanda questa fase in modo da riflettere e proporre soluzioni in sede di dibattito sia a livello comunale che provinciale.
2. in corrispondenza dell'area dell'ospedale Predabissi e limitrofe con le aree del territorio comunale di Melegnano.

Preso atto del problema, si rimanda questa fase entro i tempi stabiliti dalla L.R. 13 del 10 agosto 2001 in modo da riflettere e proporre soluzioni in sede di dibattito sia a livello ARPA che provinciale.

Non vengono presi in considerazione i risanamenti per rumore dovuto a traffico veicolare in quanto non sono ancora stati emanati i decreti attuativi citati nella Legge Quadro 447 del 26 ottobre 1995 che devono indicarne le modalità.

Le misure mirate ad individuare le sorgenti sonore fisse hanno rilevato alcuni possibili superamenti dei limiti massimi di immissione nell'ambiente, tali casi sono riportati nelle schede tecniche (allegato 3):

- 16-spot, ditta operante in via Lombardia misurata non direttamente, da verificare
- 17-spot, ditta operante in via Lombardia con attrezzature in esterno su via Montebuono
- 24-spot, impianti tecnologici dell'ospedale Predabissi

L'Amministrazione Comunale inoltrerà richiesta di controllo dei livelli di immissione ed eventuale risanamento ai titolari delle imprese identificate di cui sopra secondo quanto stabilito all'art.10 della L.R. 13 del 10 agosto 2001.

Non è stato possibile misurare in modo attendibile il rumore emesso dalle attività site nei pressi della S.P.39 della Cerca in quanto acusticamente mascherate dalla infrastruttura stessa.

7. Verifica e ottimizzazione

Stesura del capitolo prevista successivamente alla presentazione delle:

- 7.1 Osservazioni pubbliche
- 7.2 Osservazioni dell'ARPA di Milano
- 7.3 Osservazioni dei Comuni confinanti

8. Aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica comunale

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Milano, 10/07/03

p.i.Damiano Romeo
tecnico competente in acustica (L.447/95)